

# Legge antimafia, tesserino di riconoscimento e appalti

La legge n.136/10, in vigore dal 7 settembre 2010, contiene norme volte a contrastare il fenomeno mafioso, alcune delle quali riguardano anche i datori di lavoro.

## 1) Tessera di riconoscimento

È noto che i datori di lavoro devono, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Sono state apportate modifiche al Testo Unico in materia di sicurezza, sulla scorta delle quali la tessera deve contenere **anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.**

Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento deve ora contenere **anche l'indicazione del committente.**

Ricordiamo che le sanzioni amministrative previste dalla normativa in caso di mancato rispetto delle disposizioni prevedono il pagamento da 100,00 a 500,00 euro per ciascun lavoratore non munito della tessera e da 50,00 a 300,00 euro per il lavoratore dei cantieri edili che non esponga la tessera ricevuta.

## 2) Controllo automezzi

Gli automezzi **adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri**, debbono avere la bolla di consegna del materiale con indicati il **numero di targa ed il nominativo del proprietario** degli automezzi medesimi per rendere facilmente individuabile la proprietà.

## 3) Tracciabilità dei flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e prevenire infiltrazioni criminali, la nuova legge antimafia impone agli appaltatori, subappaltatori e "*subcontraenti della filiera delle imprese*" e ai concessionari di finanziamenti pubblici, che siano a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture pubblici, di effettuare tutti i relativi movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali appositamente dedicati, "*anche non in via esclusiva*". Il bonifico deve riportare il codice unico di progetto (CUP), richiesto dalla stazione appaltante alla Presidenza del Consiglio.

Possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, ma comunque con obbligo di documentazione della spesa, soltanto i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori di pubblici servizi e quelli relativi a tributi ovvero a spese giornaliere di importo non superiore a 500,00 euro, fermo restando il divieto di pagamento in contanti.

La norma non sembra imporre l'utilizzo di un singolo conto corrente per ogni singolo appalto.

I concessionari, appaltatori, subappaltatori e "*subcontraenti della filiera*" devono comunicare alle stazioni appaltanti gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro apertura, indicando anche le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa da 500,00 a 3.000,00 euro.

L'appaltatore, subappaltatore o subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria deve procedere all'immediata risoluzione del contratto ed informarne contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura.

L'inosservanza delle disposizioni comporta una sanzione amministrativa di importo compreso:

- ➔ tra il 5% ed il 20% del valore della transazione se effettuata senza utilizzare una Banca o la società Poste italiane;
- ➔ dal 2% al 10% del valore della transazione se effettuata attraverso un conto corrente bancario o postale non dedicato o con uno strumento diverso dal bonifico o senza indicare il codice unico di progetto (CUP);
- ➔ dal 2% al 5% del valore di ciascun accredito per il reintegro dei conti correnti dedicati con modalità diverse dal bonifico bancario o postale.